ACCORDO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO.

Addì 19 luglio 2005, presso la sede dell'Associazione Commercio Turismo Servizi Piccole e Medie Imprese della Provincia di Belluno,

Tra

L'Associazione Commercio Turismo Servizi Piccole e Medie Imprese della Provincia di Belluno - aderente alla Confcommercio - rappresentata dal Presidente Franco Debortoli, dal Vice Direttore Luca Dal Poz, dal Vice Presidente Sandro Lavanda, assistiti da Marino Mellere;

e

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Sigg.ri

Dario De Biasi	Segretario Provinciale della FILCAMS-CGIL
Milena Cesca	Segretario Provinciale della FISASCAT-CISL
Renato Candeago	Segretario Provinciale della UILTUCS-UIL

RELAZIONI SINDACALI

Le parti consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, pér il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione, dei servizi, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema innovativo di relazioni sindacali e di informazioni, coerenti con le esigenze delle aziende e dei lavoratori; favorendo in tal modi corretti e utili rapporti, attraverso la diffusione e l'approfondimento delle conoscenze delle problematiche dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un avanzato sistema di relaz\ioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese, prevenendo o riducendo così, l'eventuale conflittualità tra le parti.

Annualmente, di norma entro il I° quadrimestre, l'ASCOM e le OO.SS. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL si incontreranno, al fine di procedere ad un esame congiunto, articolato per comparti merceologici e settori omogenei, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla Legislazione commerciale e di disciplina dell'orario d'apertura dei negozi, anche con riferimento al Decreto Legislativo n. 114/1998 e alla legislazione della Regione Veneto oltre che ai provvedimenti attuativi dell'Ente provincia, nonché ai nuovi processi in tema di Mercato del Lavoro, come disciplinati dal CCNL e dalla nuova normativa Legislativa.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto deve essere applicato dalle aziende della provincia di Belluno che applicano il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per i lavoratori delle aziende cui si applica e costituisce condizione necessaria per il godimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e dell'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti si impegnano, anche attraverso l'E.B. del Commercio e dei servizi della Provincia di Belluno, a dare la massima diffusione informativa al presente contratto, allo scopo di farlo conoscere nel modo più completo ai rispettivi rappresentati.

OSSERVATORIO PROVINCIALE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 16, prima parte, del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, le parti convengono di istituire l'Osservatorio Provinciale che svolgerà le proprie funzioni all'interno dell'E.B. del Commercio e dei Servizi della Provincia di Belluno e sarà composto dai membri del Consiglio Direttivo del predetto E.B., i quali, all'occorrenza, si potranno avvalere di esperti.

A tal fine, l'Osservatorio Provinciale:
- Programma e organizza a livello di competenza relazioni sul quadro economico e produttivo dei comparti e dei settori, con le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, - realizzando a questo scopo una convenzione con la Camera di Commercio;
- fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri previsti nel punto delle relazioni Sindacali.
- Istituisce una banca dati ed elabora, anche ai fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e part time.
- effettua il monitoraggio degli stage aziendali.

- Effettua il monitoraggio delle evoluzioni delle professionalità considerando le carenze che le aziende e le loro associazioni e le forze sociali riscontrano, individuando i conseguenti bisogni formativi, relazionandosi allo scopo con le scuole professionali della provincia e della regione.
- Istituisce una banca dati, interagendo con i centri per l'impiego, provinciali e periferici sui fabbisogni e le disponibilità di professionalità.

COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

Le parti confermano l'operatività, nel contesto dell'Ente Bilaterale, della Commissione Paritetica Provinciale prevista dall'art.2 dell'accordo provinciale del 12.11.1999.

A detta Commissione sono demandati i seguenti specifici compiti:

a) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;

b) esprimere il "parere di conformità" per i contratti di apprendistato;

c) svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli Accordi territoriali in ordine all'instaurazione di particolari rapporti di lavoro a tempo parziale, al monitoraggio del mercato del lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti;

Le parti convengono altresì che alla predetta Commissione vengano demandati anche i seguenti compiti;

attivare ulteriori funzioni e ruoli dovessero essere previsti da normative nazionali o territoriali in particolare modo in materia di previdenza integrativa e di mercato del lavoro;

svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei percorsi formativi ai sensi dell'art. 18, Legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998

Composizione delle controversie e Commissione Provinciale di Conciliazione.

Le parti confermano l'avvenuta costituzione della Commissione ai sensi delle norme previste dagli art. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs n°80 del 31.03.1999 e dal D.Lgs. n°387 del 29.10.1998, per il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con i seguenti scopi e relative procedure:

a) *Scopi:* dirimere, prima di iniziare azione giudiziaria, tutte le controversie individuali o plurime relative alla applicazione del CCNL, del presente Contratto Provinciale e di altri accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Provinciale;

b) *Procedure:* secondo le modalità previste dall'art. 9 dell'Accordo Provinciale del 12.11.1999.

ENTE BILATERALE

Le parti, nel riconfermare il ruolo centrale dell'Ente Bilaterale del Commercio dei servizi e del Turismo della Provincia di Belluno nel sistema complessivo delle relazioni sindacali, si impegnano ad incrementarne l'attività con l'individuazione di nuovi servizi, intensificando inoltre il loro impegno all'interno dell'Ente stesso al fine di costruire un efficace ambito di conoscenza, di confronto e di risoluzione delle problematiche per il miglioramento continuo delle condizioni e delle relazioni sindacali del settore.

A tale fine le parti con il presente contratto stabiliscono di incrementare l'attività dell'Ente Bilaterale del Commercio dei Servizi e del Turismo della Provincia di Belluno estendendo al comparto del Commercio gli interventi a sostegno dei datori di lavoro e i sussidi ai lavoratori, individuando una serie di nuovi servizi che verranno gestiti dall'ente stesso ed attribuendo all'Ente, conformemente alle previsioni di cui al p.to 4 dello Statuto, compiti in materia di Formazione, Contratti a termine, Apprendistato, Part-time, Previdenza integrativa, sicurezza sul lavoro, diffusione della contrattazione collettiva. I Servizi e gli strumenti messi in atto dall'Ente Bilaterale del Commercio dei Servizi e del Turismo della provincia di Belluno, sono rivolti esclusivamente a favore delle aziende e dei lavoratori in regola con il versamento dei contributi previsti dal regolamento dell'Ente stesso.

Contribuzione

Le parti concordano sulla opportunità di adeguare le quote di finanziamento dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Belluno da calcolarsi sulla paga base e contingenza dei lavoratori dipendenti con le decorrenze e rispettive percentuali di seguito indicate:
dal 01/04/2005 pari allo 0,15% a carico azienda e dello 0,15% a carico lavoratore;

SICUREZZA SUL LAVORO-ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE

Le parti, considerato quanto previsto dal D.Lgs. n.626/1994 e successive modifiche, concordano sull'opportunità di operare in maniera attiva per far crescere nel settore una vera cultura della sicurezza sul lavoro, al fine di garantire un'informazione e formazione a tutti i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, attivando allo scopo un programma di informazione, formazione ed altre iniziative attraverso l'E.B. del Commercio e dei Servizi della Provincia di Belluno.

In tale contesto le parti convengono di costituire all'interno dell'E.B., un'apposita sezione denominata Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro (O.P.P).

L'O.P.P. sarà composto da tre rappresentanti di Confcommercio e da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS con relativi supplenti.

L'Organismo Paritetico Provinciale, oltre agli adempimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994, avrà i seguenti compiti:

- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'O.P.P e saranno trasmesse all'Organismo Paritetico Nazionale; tali pareri potranno essere trasmessi inoltre, ad Enti ed istituzioni, quali le U.S.L., il Servizio Ispezioni del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc.

- promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'O.P.N., progetti formativi e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;

- ricevere verbali con l'indicazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e provvedere ad iscriverne i nominativi in un'apposita lista in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 6 dell'Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs.626/94 del 18 novembre 1996;

- designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.

L'Organismo Paritetico

- assume le proprie decisioni all'unanimità, la decisine unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le Organizzazioni stipulanti;

- redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (Aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

FON.TE

Le parti, in applicazione a quanto previsto dall'Accordo Regionale intervenuto fra la Confcommercio del Veneto e Filcams, Fisascat e Uiltucs del Veneto, il 10 aprile 2002, concordano che l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Belluno, debba essere coinvolto nel sistema di informazione e promozione del Fondo di previdenza complementare per i dipendenti del Terziario e del Turismo (FON.TE) rivolto ai lavoratori ed alle imprese.

A tal fine l'E.B. sulla base delle risorse disponibili, predisporrà le iniziative e le attività informative che si riterranno necessarie al fine di determinare la massima adesione dei lavoratori a FON.TE.

APPRENDISTATO

Malattia

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per i casi di assenza del lavoratore per malattia relativamente : alla giustificazione, la certificazione, altri obblighi di comportamento ed il periodo di comporto di cui all'art. 93 del CCNL; le parti, confermano la validità di applicazione dell'Accordo Provinciale del 15 febbraio 2005 e stabiliscono che durante il periodo di malattia al lavoratore Apprendista dovrà essere garantita una indennità, da corrispondersi dal datore di lavoro per i primi 3 giorni di malattia, pari al 100%.

NASTRI ORARI E ORARIO DI LAVORO

Nastro orario di lavoro in turno spezzato

Le parti convengono di fissare un orario massimo per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali al fine di dare una regola comune a tutto il mondo del lavoro dipendente, nel rispetto del Contratto Nazionale del settore Terziario, delle leggi in materia di orari di lavoro e delle direttive CEE.

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL all'interno di tale nastro orario il datore di lavoro che opera con orario continuato di apertura dell'esercizio concorderà la pausa pranzo con il lavoratore dipendente, ovvero con le OO.SS., le R.S.U./R.S.A. ove costituite.

Le parti convengono che dal 1° agosto 2005 il nastro orario venga fissato in 11 ore e 30 minuti.

Nastro orario e orario di lavoro in turno unico

Le parti ritengono necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro per i lavoratori dipendenti in turno unico e convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori, in 6 ore e 40 minuti al giorno. In caso di superamento di tale orario le parti convengono di istituire una pausa retribuita di mezz'ora.

Retribuzione prestazioni festive e nel giorno di riposo settimanale

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto nel periodo delle festività natalizie, intendendo per tale il periodo intercorrente tra l'8 dicembre e il 6 gennaio compresi, le maggiorazioni previste dagli articoli 65 e 66 del C.C.N.L. per il lavoro prestato nei giorni festivi e nel giorno di riposo settimanale vengono elevate al 45%, fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti a livello aziendale.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, il godimento del riposo compensativo potrà essere individuato, previa intesa tra ditta e lavoratore interessato, anche in momento diverso da quello indicato dall'art. 66 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, fermo restando che il recupero dovrà avvenire entro la settimana successiva.

Dichiarazione a verbale

Le parti, in ordine a quanto specificatamente previsto in materia dall'art. 11, 5° comma del Decreto Legislativo 31/3/1998, n.114, in ordine alle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, convengono unanimemente sulla opportunità alla chiusura totale delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, per le giornate del 25 dicembre (S.Natale) e 26 dicembre (S. Stefano), 1 gennaio e 1 maggio, tenendo comunque in debita considerazione le esigenze locali.

Le parti esprimono la comune volontà di confrontarsi in occasione della discussione di normative comunali in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali al fine di concordare, laddove possibile, posizioni uniformi da proporre alle amministrazioni pubbliche interessate.

TRATTAMENTO ECONOMICO

A decorrere dalla data del 1° agosto 2005 l'Accordo Provinciale del 18 gennaio 1971, relativo al terzo elemento retributivo, viene abrogato e sostituito dai seguenti articoli:

A tutti i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi della Provincia di Belluno, con esclusione degli operatori di vendita (ex Viaggiatori e Piazzisti), verranno erogati, in aggiunta alle retribuzioni vigenti a norma del C.C.N.L. e degli Accordi Sindacali Aziendali, a titolo di "terzo elemento" e dalle relative scadenze, i seguenti importi :

1° agosto 2005	€ 9,00
1° agosto 2006	€ 11,50

Le parti convengono che l'importo concordato a titolo di "terzo elemento", di cui al precedente punto, sarà "assorbibile", a tutti gli effetti, sugli eventuali importi che potranno essere istituiti a seguito intese Regionali di secondo livello di contrattazione.

Per i lavorato assunti con la qualifica di apprendista prima del 2 luglio 2004 gli importi saranno i seguenti:

1° agosto 2005	Prima metà	€ 6,30
	Seconda metà	€ 7.65
1° agosto 2006	Prima metà	€ 8,05
	Seconda metà	€ 9,78

DECORRENZA E DURATA

Salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti, il presente Accordo Provinciale decorre dal 1° agosto 2005 e scadrà il 31 ottobre 2007. Successivamente l'Accordo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza.

Copia del presente Accordo Provinciale, sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali: INPS ed INAIL; alla Direzione Provinciale del Lavoro di Belluno e all' Amministrazione Provinciale settore Politiche del Lavoro di Belluno

L'Ascom/Confcommercio

Le OO.SS.

per l'Ente Bilaterale